

# COMUNE DI CANNOBIO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

\*\*\*\*\*

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MESTIERI VIAGGIANTI

\*\*\*\*\*

# INDICE

## NORME GENERALI

- Art. 1 - Campo di applicazione del regolamento
- Art. 2 - Attività disciplinata
- Art. 3 - Individuazione dell'area ad uso degli spettacoli viaggianti
- Art. 4 - Versamenti e deposito cauzionale
- Art. 5 - Termini per la presentazione delle domande
- Art. 6 - Durata delle concessioni
- Art. 7 - Requisiti e documenti per ottenere la concessione
- Art. 8 - Criteri per la formazione delle graduatorie
- Art. 9 - Limite numerico delle concessioni
- Art. 10 - Obbligo della gestione diretta dell'attrazione da parte del titolare
- Art. 11 - Modifiche e sostituzioni delle attrazioni
- Art. 12 - Trasmissibilità della concessione
- Art. 13 - Perdita diritto di anzianità
- Art. 14 - Novità
- Art. 15 - Comunicazione di assegnazione concessione
- Art. 16 - Concessione di altre aree
- Art. 17 - Uso apparecchi sonori
- Art. 18 - Sistemazione carovane e raccolta rifiuti
- Art- 19 - Banchi per somministrazione alimenti e bevande
- Art. 20 - Sanzioni

## CIRCHI EQUESTRI

- Art. 21 - Individuazione dell'area ad uso dei Circhi Equestri

## **NORME GENERALI**

### **ART. 1**

#### **Campo di applicazione del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche per l'installazione, sia ricorrente che occasionale, degli spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimenti, ed è adottato in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 9 della L. 18.03.1968 n. 337 sulle predette attività.

### **ART. 2**

#### **Attività Disciplinata**

Sono considerati "Spettacoli Viaggianti" a norma dell'art. 2 della L. 18.03.1968 n. 337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili e parchi divertimenti.

### **ART. 3**

#### **Individuazione dell'area ad uso degli spettacoli viaggianti**

E' individuata ad uso degli spettacoli viaggianti, l'area denominata "Parco Cartiera", nella porzione stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico comunale. Il sindaco, sentita il parere della giunta comunale, può individuare altre aree idonee.

Ogni anno, una settimana prima dell'installazione delle attrazioni, è obbligo per i titolari delle attrazioni di verificare con l'addetto dell'ufficio tecnico comunale - la situazione dell'area a loro destinata e di redigere un verbale con documentazione fotografica nel quale verranno indicati tutti gli interventi da farsi per la preparazione dell'area all'installazione delle attrazioni.

Il giorno di partenza delle attrazioni, i titolari delle attrazioni, e un rappresentante dell'ufficio tecnico comunale - effettueranno un ulteriore sopralluogo nell'area utilizzata redigendo un verbale con l'indicazione di tutti gli interventi che dovranno essere fatti per la risistemazione dei danni causati dalla permanenza del parco divertimenti.

### **ART. 4**

#### **Versamenti e Deposito Cauzionale**

E' dovuta al Comune, proporzionalmente all'area occupata ed al tempo di permanenza delle attrazioni, la tassa di occupazione suolo pubblico e quella per la raccolta dei rifiuti.

Con atto deliberativo della Giunta Comunale, tenuto conto delle categoria di appartenenza delle attrazioni (grandi, medie, piccole), verranno stabilite le quote di deposito cauzionale che ogni proprietario dovrà versare al Comune contemporaneamente al ricevimento (farà fede la ricevuta della raccomandata) dell'accettazione della domanda.

Il deposito cauzionale sarà calcolato proporzionalmente alle tasse dovute all'ente (TOSAP e TARSU) e comprenderà una quota fissa da utilizzarsi a copertura di eventuali danni.

L'importo e le modalità di versamento, di quanto sopra, verranno indicati nella comunicazione di concessione, e saranno dovuti all'ente prima dell'installazione del mestiere.

Il mancato versamento, comporterà in automatico l'esclusione dal parco divertimenti.

La cauzione, verrà restituita dopo che l'ufficio tecnico comunale - settore Gestione del Territorio avrà accertato l'inesistenza di danni all'area ed alle attrezzature presenti, e l'ufficio di Polizia Amministrativa avrà verificato l'avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e della tassa di nettezza urbana.

#### **ART. 5**

##### **Termini per la presentazione delle domande**

La domanda relativa all'installazione di attrazioni nel Parco Divertimenti di Pentecoste dovrà essere inoltrata all'Amministrazione Comunale nel periodo compreso tra il 1° dicembre dell'anno precedente ed il 31 gennaio dell'anno in cui si svolge il parco, in carta legale.

Le domande pervenute fuori termine saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente in caso di rinuncia da parte degli assegnatari di posto e fino ad esaurimento degli spazi disponibili.

#### **ART.6**

##### **Durata delle concessioni**

L'area disponibile può essere concessa per la durata massima di 16 giorni consecutivi nel periodo stabilito dall'Amministrazione Comunale fatte salvo eventuali proroghe concesse dal Sindaco previa richiesta degli interessati.

Al fine del rilascio della licenza di agibilità del parco, i titolari delle attrazioni dovranno aver installato le proprie attrezzature alla data indicata sulla concessione.

#### **ART. 7**

##### **Requisiti e documenti per ottenere la concessione**

Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) generalità complete
- b) comune di residenza e l'indirizzo dove dovrà essere inviata la corrispondenza
- c) l'indicazione chiara del numero di codice fiscale
- d) numero telefonico di riferimento in caso di urgenza
- e) dichiarazione attestante la rispondenza dell'attrazione al prototipo indicato negli elenchi di cui all'art. 4 della legge 18.03.1968 n. 337

**LA DOMANDA DOVRA' ESSERE CORREDATA, PENA DI INAMISSIBILITA, DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**

- 1) fotocopia autenticata della licenza di esercizio;
- 2) indicazione della superficie occupata dall'attrazione e posizione del "vano cassa" (se non incorporato nell'attrazione), numero dei cariaggi utilizzati e delle roulettes di abitazione e la relativa superficie di occupazione, in metri quadrati;
- 3) Fotografia dell'attrazione (solo la prima volta se non vi sono variazioni);
- 4) certificato annuale, redatto da tecnico abilitato, attestante gli esiti della verifica effettuata sull'attrazione e sugli apparati meccanici, idraulici ed elettrici.

Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata non corrispondessero a verità, il richiedente sarà escluso dalla partecipazione. Nel caso che il

parco sia già fisicamente costituito e non sia possibile l'immediato allontanamento, l'attrazione dovrà rimanere chiusa per l'intero periodo di concessione dell'area.

#### **ART. 8**

##### **Criteria per la formazione delle graduatorie**

- 1) anzianità di frequenza alla manifestazione documentata - punti 1 annui
- 2) eventuale residenza nel comune punti annui 1

A parità di punteggio si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande per l'anno in corso.

#### **ART. 9**

##### **Limite numerico delle concessioni**

I concorrenti all'assegnazione di posteggi nei parchi divertimento possono ottenere la concessione per una sola attrazione.

Qualora ci fossero al 31 gennaio un numero di domande superiori alla disponibilità dell'area, verranno utilizzati i punteggi assegnati con il precedente art. 8;

Dopo la sistemazione delle attrazioni correnti, se il Sindaco verificasse ulteriore spazio disponibile all'interno dell'area, lo stesso potrà essere destinato al posizionamento di attrazioni innovative, previa presentazione dell'apposita documentazione citata all'art. 7 e/o alla domande presentate fuori termine.

L'assegnazione ai posteggi per "piccolissime attrazioni", sarà oggetto di valutazione ai fini dell'anzianità di frequenza.

Le concessioni per le attrazioni di cui al precedente comma vengono rilasciate ad insindacabile giudizio del Sindaco una volta accertata la disponibilità di area nel parco stesso e semprechè dette attrazioni non superino i 2 mq. di superficie.

#### **ART. 10**

##### **Obbligo della gestione diretta dell'attrazione da parte del titolare**

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto ad installare l'attrazione per la quale ha ottenuto la concessione ed a gestirla direttamente, salvo il caso di comprovati gravi impedimenti.

L'elusione della suddetta disposizione comporta l'esclusione dalla partecipazione all'anno successivo.

Può essere consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo e misure, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato.

La sostituzione deve essere comunque preventivamente autorizzata dal Sindaco.

#### **ART. 11**

##### **Modifiche e sostituzioni delle attrazioni**

Tutte le sostituzioni delle attrazioni o comunque modifiche delle stesse, dovranno essere autorizzate dal Sindaco purchè la richiesta sia presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio del parco, dopo tale data non potrà essere consentito nessun tipo di

cambiamento. In ogni caso le sostituzioni o le modifiche potranno essere consentite quando:

- 1) la nuova attrazione presentata sia di tipo e caratteristiche diverse da quelle già esistenti nel parco;
- 2) le misure d'ingombro della nuova attrazione non impediscano la collocazione di altre attrazioni aventi diritto.

#### **ART. 12**

##### **Trasmissibilità della concessione**

Nel caso di decesso o di totale inabilità (da comprovarsi attraverso certificazione medica) del proprietario dell'attrazione, l'anzianità di frequenza acquisita alla manifestazione, può essere riconosciuta in ordine prioritario al coniuge o ai figli.

Qualora a succedere siano più figli, l'anzianità acquisita dal titolare, verrà trasmessa ad uno solo dei figli, designato dagli altri come titolare dell'attrazione.

In caso di subentro per atto tra vivi, l'anzianità verrà trasmessa dal cedente al subentrante.

#### **ART. 13**

##### **Perdita diritto di anzianità**

In caso di mancanza di partecipazione, a posto assegnato, il titolare dell'attrazione perde ogni diritto di anzianità di frequenza salvo che non siano adottati validi e giustificati motivi da sottoporre al giudizio del Sindaco.

Se la giustificazione addotta, e comunque documentata, sarà favorevolmente accolta, al titolare dell'attrazione non verrà calcolato, ai fini dell'acquisizione dell'anzianità, il periodo di assenza. E' comunque consentita una giustificazione ogni cinque anni.

#### **ART. 14**

##### **Novità**

Nell'organico del Parco può, ad insindacabile giudizio del sindaco, essere prevista una adeguata superficie per l'installazione di attrazioni che rappresentino una "novità".

Sono da considerarsi "novità" quelle attrazioni che non hanno alcuna caratteristica in comune con quelle facenti parte del parco e che non siano state installate all'interno dello stesso o comunque da almeno 5 anni.

La concessione di posteggio per le attrazioni considerate novità non dà diritto al calcolo delle anzianità.

La concessione verrà assegnata a giudizio del Sindaco valutando la spettacolarità dell'attrazione.

#### **ART. 15**

##### **Comunicazione di assegnazione concessione**

L'assegnazione o meno della concessione va comunicata agli interessati almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione.

L'eventuale rinuncia scritta dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni prima della manifestazione. Il mancato adempimento di quanto sopra porterà all'esclusione della

concessione per l'anno successivo e come previsto dall'art. 13 , si perderà anche il diritto all'anzianità

#### **ART. 16**

##### **Concessione di altre aree**

Non saranno rilasciate concessioni per aree pubbliche o autorizzazioni su aree private per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante nel periodo di apertura del parco tradizionale.

#### **ART. 17**

##### **Uso di apparecchi sonori**

All'interno del parco divertimenti, l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato, tale da non creare disturbo o danno allo svolgimento dell'attività degli altri partecipanti alla manifestazione, ed alla popolazione residente nelle zone limitrofe. Dovrà essere limitato esclusivamente alle ore che verranno indicate sull'autorizzazione, e comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente e del vigente regolamento di attuazione ex art. 6 comma 2 legge 447/1995 e art. 5 legge regionale n. 52/2000 per la disciplina delle attività rumorose e della quiete pubblica.

I trasgressori verranno puniti in base a quanto disposto dalla Legge 447 del 26.10.1995.

#### **ART. 18**

##### **Sistemazione carovane e raccolta rifiuti**

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avverrà nel luogo indicato e secondo le disposizioni impartite dagli incaricati municipali.

I titolari, nel rispetto delle modalità di effettuazione della raccolta differenziata vigente sul territorio dovranno provvedere per tramite dei servizi autorizzati, all'allontanamento dei rifiuti, raccolti in recipienti chiusi, e con l'osservanza delle norme di igiene in materia.

In ogni caso, è fatto obbligo ai titolari delle attrazioni di mantenere l'area assegnata, sgombra da rifiuti, e da mezzi non autorizzati.

Per quanto riguarda i cani posseduti dai titolari delle attrazioni, gli stessi non dovranno essere lasciati liberi di vagare, ma mantenuti nell'area delle carovane, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di polizia urbana.

#### **ART. 19**

##### **Banchi per somministrazione alimenti e bevande**

Sono considerate attività complementari i "banchi dolci", i "banchi giocattoli" e "banchi di zucchero filato".

Non possono essere apportate modifiche al banco, né possono essere variate le misure dello stesso senza ottenere la previa autorizzazione da parte del Sindaco.

L'attività di vendita deve essere conforme alla vigenti disposizioni di Legge e Regolamento che disciplinano il commercio sulle aree pubbliche nonché alle norme igienico sanitarie.

La collocazione dei banchi dolci deve essere prevista nell'organico del Parco e deve essere effettuata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

**ART. 20**  
**Sanzioni**

L'inottemperanza alle norme sopra indicate comporterà l'applicazione oltre che della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, tenuto conto della gravità e recidività dell'infrazione commessa anche della sanzione accessoria del diniego della concessione per l'anno successivo.

Le trasgressioni che rivestono particolare gravità o recidiva, saranno invece causa di esclusione dai parchi divertimento organizzati nel territorio comunale.

Le violazioni verranno accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale e dalle altre forze di polizia.

## **CIRCHI EQUESTRI**

**ART. 21**  
**Individuazione dell'area ad uso dei Circhi Equestri**

Attualmente non è disponibile nessuna area sufficientemente attrezzata da destinarsi ai Circhi Equestri, pertanto gli stessi non potranno essere autorizzati.

\*\*\*\*\*